

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO

**Articolo 1**

**DENOMINAZIONE**

1.1 E' costituita una società per azioni con la denominazione

**"SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.p.A." (la "Società").**

**Articolo 2**

**SEDE**

2.1 La Società ha sede nel Comune di Salerno (SA), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE E DURATA

**Articolo 3**

**OGGETTO**

3.1 La Società, ai sensi del D. Lgs. 164/2000, sviluppa l'attività di progettazione, costruzione, installazione, conduzione e manutenzione di reti ed impianti per la distribuzione del gas naturale ed attività complementari e beni connessi ai sensi di legge. Sempre ai sensi di legge, essa potrà partecipare alle gare per l'attribuzione del servizio pubblico locale di rilevanza economica sopra citato.

3.2 Per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, il consiglio di amministrazione, su propria proposta e previa autorizzazione dell'assemblea, può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse.

3.3 La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.

3.4 La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e

provinciali, nonché, ai sensi di legge, con gli altri enti pubblici e le Università, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la Società potrà, altresì, fornire assistenza operativa alle autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ad altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

3.5 La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse.

3.6 Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà concedere finanziamenti a società controllate, collegate o partecipate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

3.7 La Società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali ed in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire ed agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi ed associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. La Società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal consiglio di amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

3.8 La Società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di proprie controllate, collegate o partecipate, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà

comunque esercitare: la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio delle attività riservate a specifici soggetti; l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria; attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico né di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci.

3.9 La Società ha la facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

3.10 La Società, per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, può partecipare ad iniziative di project financing e di partenariato pubblico-privato, anche attraverso la partecipazione o la costituzione di società connesse a tale attività.

#### **Articolo 4**

##### **DURATA**

4.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

4.2 Essa potrà essere prorogata una o più volte, anche per periodi diversi, o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea e con l'osservanza delle disposizioni di legge applicabili.

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE AZIONI E OBBLIGAZIONI**

#### **Articolo 5**

##### **CAPITALE SOCIALE**

5.1 Il capitale è fissato in **Euro 31.883.654,00**, suddiviso in Euro 18.126.176 azioni di categoria "A" e Euro 13.757.478,00 azioni di categoria "B", senza indicazione del valore nominale delle singole azioni. Le azioni sono indivisibili e ciascuna azione attribuisce il diritto a un voto, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal presente statuto per particolari categorie di azioni.

5.2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti. Gli aumenti di capitale dovranno essere offerti a ciascun socio in proporzione alle categorie di azioni dal medesimo socio detenuta. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte di alcuno dei soci, gli altri soci potranno sottoscrivere le azioni inoplate, restando inteso che tali azioni saranno automaticamente convertite in azioni della medesima

categoria di azioni di cui il socio è titolare.

5.3. Alle Azioni di categoria "A" e di categoria "B" vengono riconosciuti, oltre alle prerogative delle azioni ordinarie, i seguenti diritti subordinatamente al verificarsi delle specifiche circostanze in appresso descritte.

Azioni di categoria "A"

5.4. Nel caso in cui la Società: a) partecipi ad una o più gare d'ambito (le "Gare"), b) non risulti assegnataria del servizio contemplato da una specifica Gara cui la Società abbia partecipato, c) incassi dal soggetto terzo aggiudicatario, sulla base della regolamentazione di Gara, un importo equivalente alla valorizzazione delle reti ("Importo VIR Complessivo"), i portatori delle Azioni A avranno diritto a percepire la differenza, se positiva, al netto degli oneri fiscali, tra: (a) il valore delle reti e delle concessioni relativo alle località di cui la Società era titolare precedentemente alla efficacia del presente Statuto e che sarà definito in occasione della singola Gara; e (b) il valore della RAB (Regulatory Asset Base determinato dall'autorità competente) relativo alle medesime reti di cui al punto (a), come esistente alla data della comunicazione formale di aggiudicazione della Gara al soggetto subentrante ("Differenza VIR A");

5.5 Analogamente e subordinatamente alla effettiva cessione di immobilizzazioni materiali della Società, i portatori delle Azioni A avranno diritto a percepire la differenza, al netto degli oneri fiscali, tra: (a) il prezzo di cessione dei cespiti di cui la Società era titolare precedentemente alla efficacia del presente Statuto; e (b) il valore contabile delle medesime immobilizzazioni materiali di cui al punto (a) al momento della cessione ("Differenza Cessione A");

Azioni di categoria "B"

5.6 Nel caso in cui la Società: a) partecipi ad una o più gare d'ambito (le "Gare"), b) non risulti assegnataria del servizio contemplato dalla specifica Gara cui la Società abbia partecipato, c) incassi dal soggetto terzo aggiudicatario, sulla base della regolamentazione di Gara, un importo equivalente alla valorizzazione delle reti ("Importo VIR Complessivo"), i portatori delle Azioni B avranno diritto a percepire la differenza, se positiva, al netto degli oneri fiscali, tra: (a) il valore delle reti e delle concessioni conferite in virtù dell'aumento di capitale del [inserire data] e che sarà definito in occasione della singola Gara, e (b) il valore della RAB (Regulatory Asset Base determinato dall'autorità competente) relativo

alle medesime reti di cui al punto (a), come esistente alla data della comunicazione formale di aggiudicazione della Gara al soggetto subentrante ("Differenza VIR B" e, insieme alla "Differenza VIR A", le "Differenze VIR").

5.7 Analogamente e subordinatamente alla effettiva cessione di immobilizzazioni materiali della Società, i portatori delle Azioni B avranno diritto a percepire la differenza, al netto degli oneri fiscali, tra: (a) il prezzo di cessione dei cespiti conferiti alla Società in occasione dell'aumento di capitale di cui Aquamet era titolare precedentemente alla efficacia del presente Statuto e (b) il valore contabile delle medesime immobilizzazioni materiali di cui al punto (a) al momento della cessione ("Differenza Cessione B", insieme alla Differenza Cessione A, le "Differenze Cessione");

Disposizioni comuni relative alle Differenze VIR e alle Differenze Cessione

5.8. Le Differenze VIR e le Differenze Cessione saranno distribuite ai portatori delle rispettive azioni A e B, sotto forma di dividendo. Più in generale, la distribuzione dei dividendi societari riguarderà prioritariamente le Differenze VIR e le Differenze Cessione; gli ulteriori dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea e non riferibili alle Differenze VIR e le Differenze Cessione saranno ripartiti tra i soci in maniera proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale.

#### **Articolo 6**

##### **FINANZIAMENTO DEI SOCI**

6.1 Gli azionisti potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

#### **Articolo 7**

##### **AZIONI**

7.1 La partecipazione di ciascun azionista è rappresentata da azioni. A ciascun azionista è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

7.2 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque, tutte le azioni

appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

#### **TITOLO IV**

##### **DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

###### **Articolo 8**

###### **TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

8.1 Ai fini del presente Titolo, per "Trasferimento" si intende: la vendita e/o il trasferimento e/o la cessione e/o qualsiasi negozio inter vivos, nella più ampia accezione del termine, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, contratti di vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione e scissione) in forza del quale si possa attribuire a soggetti diversi in via diretta o indiretta la proprietà, la nuda proprietà o qualsivoglia diritto relativo alle azioni e la legittimazione e/o titolarità all'esercizio di uno o più diritti sociali (inclusa la costituzione di diritti di garanzia o godimento o di qualsiasi ulteriore vincolo sulle azioni). Al termine "Trasferire" si intende attribuito un significato coerente con quello di Trasferimento.

8.2 Le azioni di qualsiasi categoria non possono essere trasferite, a far data dall'approvazione del presente Statuto, fino (a) allo scadere del 36° mese ovvero, se posteriore, (b) alla data di aggiudicazione della Gara d'Ambito SA2 - ma in ogni caso non oltre lo scadere del 60° mese dall'approvazione del presente statuto - (il "Periodo di Lock-up"), fatta eccezione per i Trasferimenti dell'intera partecipazione a favore di società controllate al 100% dall'azionista trasferente o controllanti (al 100%) l'azionista trasferente.

8.3 Nell'ipotesi di Trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

8.4 In ogni caso di Trasferimento delle azioni successivamente al Periodo di Lock-Up, ai soci regolarmente iscritti a libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

8.5 Il socio che intenda vendere o comunque Trasferire in

tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con comunicazione inviata a mezzo PEC non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti. Qualora il socio interessato ad esercitare il diritto di prelazione sia un soggetto sottoposto alla disciplina di cui al d.lgs. 175 del 2016, il predetto termine di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di prelazione sarà esteso a 120 giorni.

8.6 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non intenda esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante, ovvero che abbiano indicato la percentuale massima che sono disposti ad acquistare per effetto dell'accrescimento.

8.7 Nel caso in cui non siano acquisite tutte le partecipazioni poste in vendita dal socio offerente alle condizioni e termini del presente articolo 8, il socio offerente sarà libero di cedere al terzo la relativa partecipazione alle condizioni indicate nella denuntiatio, purché tale cessione abbia luogo entro 120 giorni dal

ricevimento della comunicazione di gradimento nei termini di cui al successivo par. 8.9, ovvero, nel caso in cui alcuna comunicazione giunga al socio offerente ai sensi del par. 8.9 (e pertanto il gradimento si intende concesso), entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del 50° giorno successivo al ricevimento, da parte della società, della richiesta di gradimento del socio offerente.

8.8 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, per la vendita delle azioni ad un terzo non socio, fatta eccezione per i soggetti cessionari di cui all'art. 8.2, è richiesto il gradimento dell'assemblea.

8.9 L'assemblea dovrà adottare una delibera in merito al gradimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata dal socio offerente (una volta scaduti i termini per il valido esercizio della prelazione ai sensi del par. 8.5). La decisione verrà comunicata dal consiglio di amministrazione al socio offerente entro 15 giorni dal ricevimento della delibera assembleare.

8.10 Qualora il gradimento venga negato, la Società (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 cod. civ.) dovrà acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter cod. civ. In tal caso, la comunicazione di diniego del gradimento di cui al precedente par. 8.9 conterrà la proposta della Società per l'acquisto delle azioni con l'indicazione del corrispettivo. L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

8.11 Qualora la Società non potesse o non volesse procedere all'acquisto delle azioni, il socio potrà recedere dalla Società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter cod. civ.

#### **Articolo 9**

##### **OBBLIGAZIONI**

9.1 L'emissione di obbligazioni, convertibili e non, è deliberata dall'assemblea straordinaria, nei limiti previsti dall'articolo 2412 cod. civ.

#### **TITOLO V**

##### **ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 10**

10.1 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Amministratore Delegato;

- d) il Direttore, se nominato;
- e) il Collegio Sindacale.

**TITOLO VI**  
**ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Articolo 11**

**ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE**

11.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

11.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

11.3 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso a mezzo PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire agli azionisti al domicilio risultante dal libro degli azionisti (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'azionista e che risultino dal libro degli azionisti).

11.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista, nei modi e nelle forme di legge, una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse validamente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

11.5 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

**Articolo 12**

**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

12.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta, se nominato, dal vice-presidente ovvero, in caso di impedimento, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

12.2 L'assemblea elegge con le modalità di cui sopra un segretario anche non azionista ed occorrendo uno o più

scrutatori, anche non azionisti.

12.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

### **Articolo 13**

#### **SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

13.1 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea nelle forme e limiti di legge. Il presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe.

13.2 L'assemblea dei soci può svolgersi anche a mezzo di teleconferenza o di videoconferenza, a condizione che: (i) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti; (ii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi; (iii) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti; e (iv) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'assemblea dei soci si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

### **Articolo 14**

#### **DELIBERAZIONI**

14.1 Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi.

14.2 L'assemblea sarà validamente costituita e delibererà, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con le maggioranze richieste ai sensi di legge, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto:

(a) aumenti di capitale, emissione di speciali categorie di azioni o di titoli di debito o qualsiasi altra operazione avente come oggetto o come effetto quello di determinare una diluizione nella partecipazione di soci al capitale sociale della Società;

(b) politiche di distribuzione dei dividendi;

(c) autorizzazione delle operazioni con parti correlate proposte dal consiglio di amministrazione;

(d) determinazione dei compensi dei componenti degli organi sociali;

(e) qualsiasi modifica di clausole dello Statuto che disciplinano i diritti amministrativi o patrimoniali dei

soci, l'oggetto sociale, le politiche di distribuzione dei dividendi, la nomina degli organi sociali;

(f) decisioni in relazione a progetti di quotazione di azioni ed altri strumenti finanziari della Società su mercati regolamentati italiani o esteri;

(g) autorizzazione alle cessioni di immobilizzazioni materiali di importo superiore a Euro 100 mila proposte dal consiglio di amministrazione;

(h) messa in liquidazione della Società e deliberazioni conseguenti, ivi compresa la nomina dei liquidatori;

(i) qualsiasi decisione di competenza dell'assemblea relativa a piani di investimento deliberati dal consiglio di amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni di "gestore indipendente" in relazione alle disposizioni in tema di obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;

(j) autorizzazione al compimento degli atti di cui all'art. 3.2,

che dovranno essere adottate (in qualsivoglia convocazione) con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni con diritto di voto, fatta eccezione per eventuali delibere di riduzione ed aumento del capitale sociale che si rendessero necessarie ai sensi degli art. 2446 e 2447 cod. civ., per le quali troveranno applicazione le maggioranze (sia costitutive sia deliberative) richieste ai sensi di legge.

#### **TITOLO VII**

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

#### **Articolo 15**

#### **COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

15.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea degli azionisti, nel rispetto dei criteri stabiliti da apposito decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui ai paragrafi successivi. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione solo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma uno, del d.lgs. 175 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dei criteri di cui alla legge 120 del 12 luglio 2011 e dei relativi documenti attuativi e successive modifiche ed integrazioni.

15.2 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura prevista ai paragrafi che seguono, salvo

quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge.

15.3. I soci che da soli o con altri soci detengano una partecipazione al capitale sociale almeno pari al 20% potranno presentare o concorrere a presentare, mediante deposito presso la sede della società almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, una lista. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Le liste che presentano un numero di candidati pari a tre o a cinque, secondo la composizione del Consiglio di Amministrazione, devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi (legge 120/2011).

15.4 I soci potranno presentare e votare una sola lista.

15.5 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati nel modo che segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, due amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 membri e tre amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri, e dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti verrà tratto un amministratore qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 membri e due amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri;

(ii) qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista;

(iii) nel caso in cui la prima lista non riporti almeno il 20% dei voti espressi oppure non sia presentata alcuna lista ovvero non siano nominati tutti i componenti del consiglio di amministrazione, l'intero organo o i componenti residui saranno nominati dall'assemblea che delibererà con le maggioranze di legge.

15.6 Il Presidente del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza dei consiglieri e resta in carica per tutta la durata del consiglio di amministrazione. Il consiglio potrà

nominare un vice-presidente, al quale non potranno essere attribuiti compensi aggiuntivi, al solo fine di individuare un sostituto in caso di assenza o impedimento del Presidente.

15.7 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. A tal fine il consiglio provvede nel rispetto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

15.8 Gli amministratori rimarranno in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

#### **Articolo 16**

##### **RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

16.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, con cadenza almeno trimestrale nel corso di ciascun esercizio, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a mezzo PEC a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, ovvero con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

16.2 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il

presidente ed il segretario.

16.3 Il direttore, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

16.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

16.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, se nominato, dal vice-presidente, ovvero ancora, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### **Articolo 17**

##### **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

17.1 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con le maggioranze richieste ai sensi di legge.

17.2 Le delibere inerenti alle seguenti materie non potranno essere oggetto di delega a singoli amministratori, comitati o procuratori:

(a) proposte di delibera di assemblea straordinaria o di modificazione dello statuto della Società;

(b) esame ed approvazione delle linee guida di sviluppo e gestionali della Società, della struttura organizzativa della Società, nonché delle assunzioni relative allo scenario di riferimento a breve e medio termine;

(c) esame ed approvazione del budget in coerenza con il precedente punto (b);

(d) richiesta, negoziazione ed ottenimento degli affidamenti bancari in favore della Società (senza garanzie da parte dei Soci) di qualsiasi genere di ammontare superiore a Euro 1 milione, concordando con le banche prescelte tutti i termini e le modalità comunque connesse alla concessione dei fidi stessi e compiendo ogni formalità necessaria per la concessione dei medesimi; negoziazione e sottoscrizione contratti di finanziamento di importi superiori a Euro 1 milione;

(e) acquisto, permuta, vendita e/o conferimento di immobili e diritti reali immobiliari; costituzione di nuove Controllate; assunzione, acquisto o cessione di partecipazioni societarie; acquisto, permuta, vendita e/o conferimento di aziende o rami aziendali; affitto di aziende o rami aziendali; acquisto, permuta, vendita e/o conferimento di marchi o brevetti; concessione di diritti reali sui beni della Società, inclusi diritti reali di garanzia su immobili;

- (f) nomina, assunzione e licenziamento di dirigenti, con il potere di determinarne la retribuzione, ed autorizzare il conferimento delle relative procure institorie;
- (g) rilascio di fideiussioni e garanzie reali o personali di qualsiasi genere afferenti la Società di ammontare superiore a Euro 1 milione per ogni singolo atto;
- (h) esame ed approvazione delle operazioni con parti correlate, nonché delle operazioni nelle quali uno o più amministratori della Società sia portatore di un interesse proprio o di terzi;
- (i) conferimento di istruzioni o deleghe per l'esercizio del voto nelle assemblee delle Controllate;
- (j) al di fuori di quanto previsto dal punto (e), compimento o autorizzazione di atti di disposizione di beni o diritti della Società di valore superiore a Euro 1 milione per singola operazione;
- (k) se delegate dall'assemblea dei soci, delibere in merito ad aumenti di capitale ed emissione di titoli di debito;
- (l) proposte all'assemblea dei soci di modifiche di clausole dello Statuto che incidano sui diritti amministrativi o patrimoniali dei soci, sull'oggetto sociale, sulle politiche di distribuzione dei dividendi e sulla nomina degli organi sociali;
- (m) determinazione o modifica della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
- (n) assunzione di qualsiasi decisione, ivi comprese le eventuali proposte all'assemblea dei soci, in relazione a progetti di quotazione di azioni ed altri strumenti finanziari della Società su mercati regolamentati italiani o esteri;
- (o) poteri e responsabilità previste per il "gestore indipendente" dalle disposizioni normative e regolamentari in tema di obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;
- (p) assunzione di qualsiasi decisione relativa a piani di investimento o altre decisione strategiche connesse alle funzioni di "gestore indipendente" ai sensi di quanto indicato al precedente punto (o).

17.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui alle lettere (a), (b), (e) (nel caso in cui le operazioni ivi contemplate eccedano l'importo di Euro 1.000.000,00 (un milione)), (f), (h), (j), (k), (l), (m), (n) e (p) del par. 17.2 che precede, saranno validamente approvate solo con il voto favorevole di tutti i membri del consiglio di

amministrazione se il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri e dai 4/5 dei membri del consiglio di amministrazione se il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri.

17.4 L'organo amministrativo può nominare un direttore, anche estraneo al consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie. Il direttore si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

#### **Articolo 18**

##### **POTERI DI GESTIONE - AMMINISTRATORE DELEGATO**

18.1 All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

18.2 Il consiglio di amministrazione, senza pregiudizio di quanto indicato all'art. 17.2 che precede, ha facoltà di attribuire le deleghe di gestione ad un solo amministratore e solo esclusivamente in relazione alle materie inerenti agli acquisti, permuta, alienazioni, finanziamenti ed operazioni commerciali, purché gli stessi non siano superiori ad un milione di euro per operazione (ovvero gli impegni assunti non superino un milione di Euro per anno). Nei casi previsti dalla legge la Società può costituire comitati con funzioni consultive e di proposta nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 175/2016.

#### **Articolo 19**

##### **RAPPRESENTANZA**

19.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti.

19.2 L'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

#### **Articolo 20**

##### **COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

20.1 I compensi dei consiglieri di amministrazione saranno deliberati dall'assemblea, nel rispetto delle norme di legge applicabili. Possono essere attribuiti anche compensi variabili sulla base dei risultati di bilancio raggiunti

dalla società nel corso dell'esercizio precedente. E' fatto divieto di attribuire gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

20.2 La porzione di compenso dell'amministratore delegato per incarichi speciali che fossero eventualmente a quest'ultimo conferiti sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, in conformità alle previsioni di legge applicabili.

#### **Articolo 21**

#### **RESPONSABILITA' PER SANZIONI - AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA'**

21.1 L'organo amministrativo potrà decidere che la Società assuma a proprio carico le eventuali sanzioni amministrative a carico del personale dipendente con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria, nei limiti e nei termini di cui al D. Lgs. 472/1997.

21.2 È facoltà dell'organo amministrativo stipulare apposite polizze assicurative, con beneficiaria la Società, ai fini delle previsioni di cui ai precedenti commi.

#### **TITOLO VII CONTROLLI**

#### **Articolo 22**

#### **COLLEGIO SINDACALE**

22.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; esso è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nominati con le modalità di cui ai successivi paragrafi. Possono essere eletti sindaci solo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma uno, del d.lgs. 175 del 2016.

22.2 Salvo diverso unanime accordo dei soci, la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci.

22.3 I soci che da soli o con altri soci detengano una partecipazione al capitale sociale almeno pari al 20% potranno presentare o concorrere alla presentazione di una lista depositandola presso la sede della Società almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e allegando alla stessa le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto.

22.4 Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

22.5 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

22.6. All'elezione del collegio sindacale si procederà come di seguito precisato:

(i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(ii) il terzo sindaco effettivo (che assumerà il ruolo di presidente del collegio) ed il secondo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, che non sia correlata alla lista di cui al precedente punto (i).

22.7 Qualora non sia presentata nessuna lista ovvero le prime due liste riportino lo stesso numero di voti ovvero ancora qualora, in esito all'applicazione del procedimento indicato al presente Articolo, non siano nominati tutti i componenti del Collegio Sindacale, l'intero organo o i componenti residui saranno nominati dall'Assemblea secondo le maggioranze di legge.

22.8. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

22.9 In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di uno dei Sindaci effettivi, lo stesso sarà sostituito dal Sindaco supplente più anziano tratto dalla medesima lista in cui era incluso il nominativo del Sindaco effettivo cessato dalla carica. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Ove tale sostituzione non sia possibile, si intende decaduto l'intero Collegio, ed i soci devono provvedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale sulla base del presente articolo 22.

22.10 Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate per il consiglio di amministrazione.

### **Articolo 23**

#### **CONTROLLO CONTABILE**

23.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro che provvederà a certificare il bilancio ai sensi della legge applicabile. I requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione sono regolati dalla legge.

#### **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 24**

##### **BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

##### **Articolo 25**

##### **DISCIPLINA DEGLI UTILI**

25.1 Degli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio, una volta dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale ai sensi di legge, verranno distribuiti, in via prioritaria, gli importi necessari a remunerare i soci portatori di Azioni A e Azioni B che beneficiano delle Differenze VIR e delle Differenze Cessione nel rispetto delle previsioni dell'art. 5.8. Per il resto gli utili saranno distribuiti tra tutti i soci, nella misura del 90%, in proporzione alle partecipazioni dai medesimi possedute.

25.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili si prescrivono a favore della Società.

##### **Articolo 26**

##### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

26.1 La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti: (a) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri; (b) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri; (c) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri a mezzo PEC ovvero con mezzi che consentano di comprovare l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima di quello fissato per la

riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti; (d) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

#### **Articolo 27**

##### **SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO**

27.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

#### **Articolo 28**

##### **FORO ESCLUSIVO**

28.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra la società ed i soci, fra i soci e l'assemblea, fra i soci e gli amministratori ed i liquidatori, circa la validità, la interpretazione e la esecuzione del presente statuto e del contratto sociale, sarà deferita alla decisione del Tribunale di Salerno, luogo in cui ha la sede legale la società.

#### **Articolo 29**

##### **DOMICILIO**

29.1 Per i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è quello che risulta dai libri sociali, ivi compresi i recapiti telefonici, i numeri di fax e gli indirizzi di posta elettronica; è onere del socio, dell'amministratore, del sindaco e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunicare tali dati ed ogni successiva modificazione degli stessi per la relativa iscrizione nei libri sociali. **ALLEGATO "E" - REPERTORIO N. RACCOLTA N.**

#### **TITOLO I**

##### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO**

#### **Articolo 1**

##### **DENOMINAZIONE**

1.1 E' costituita una società per azioni con la denominazione

**"SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.p.A." (la "Società").**

#### **Articolo 2**

##### **SEDE**

2.1 La Società ha sede nel Comune di Salerno (SA), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

## **TITOLO II**

### **OGGETTO SOCIALE E DURATA**

#### **Articolo 3**

##### **OGGETTO**

3.1 La Società, ai sensi del D. Lgs. 164/2000, sviluppa l'attività di progettazione, costruzione, installazione, conduzione e manutenzione di reti ed impianti per la distribuzione del gas naturale ed attività complementari e beni connessi ai sensi di legge. Sempre ai sensi di legge, essa potrà partecipare alle gare per l'attribuzione del servizio pubblico locale di rilevanza economica sopra citato.

3.2 Per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, il consiglio di amministrazione, su propria proposta e previa autorizzazione dell'assemblea, può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse.

3.3 La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.

3.4 La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché, ai sensi di legge, con gli altri enti pubblici e le Università, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la Società potrà, altresì, fornire assistenza operativa alle autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ad altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

3.5 La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì

affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse.

3.6 Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà concedere finanziamenti a società controllate, collegate o partecipate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

3.7 La Società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali ed in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire ed agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi ed associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. La Società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal consiglio di amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

3.8 La Società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di proprie controllate, collegate o partecipate, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare: la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio delle attività riservate a specifici soggetti; l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria; attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico né di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci.

3.9 La Società ha la facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle

problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale. 3.10 La Società, per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, può partecipare ad iniziative di project financing e di partenariato pubblico-privato, anche attraverso la partecipazione o la costituzione di società connesse a tale attività.

#### **Articolo 4**

##### **DURATA**

4.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

4.2 Essa potrà essere prorogata una o più volte, anche per periodi diversi, o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea e con l'osservanza delle disposizioni di legge applicabili.

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE AZIONI E OBBLIGAZIONI**

#### **Articolo 5**

##### **CAPITALE SOCIALE**

5.1 Il capitale è fissato in **Euro 31.883.654,00**, suddiviso in Euro 18.126.176 azioni di categoria "A" e Euro 13.757.478,00 azioni di categoria "B", senza indicazione del valore nominale delle singole azioni. Le azioni sono indivisibili e ciascuna azione attribuisce il diritto a un voto, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal presente statuto per particolari categorie di azioni.

5.2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti. Gli aumenti di capitale dovranno essere offerti a ciascun socio in proporzione alle categorie di azioni dal medesimo socio detenuta. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte di alcuno dei soci, gli altri soci potranno sottoscrivere le azioni inoptate, restando inteso che tali azioni saranno automaticamente convertite in azioni della medesima categoria di azioni di cui il socio è titolare.

5.3. Alle Azioni di categoria "A" e di categoria "B" vengono riconosciuti, oltre alle prerogative delle azioni ordinarie, i seguenti diritti subordinatamente al verificarsi delle specifiche circostanze in appresso descritte.

Azioni di categoria "A"

5.4. Nel caso in cui la Società: a) partecipi ad una o più gare d'ambito (le "Gare"), b) non risulti assegnataria del servizio contemplato da una specifica Gara cui la Società abbia partecipato, c) incassi dal soggetto terzo

aggiudicatario, sulla base della regolamentazione di Gara, un importo equivalente alla valorizzazione delle reti ("Importo VIR Complessivo"), i portatori delle Azioni A avranno diritto a percepire la differenza, se positiva, al netto degli oneri fiscali, tra: (a) il valore delle reti e delle concessioni relativo alle località di cui la Società era titolare precedentemente alla efficacia del presente Statuto e che sarà definito in occasione della singola Gara; e (b) il valore della RAB (Regulatory Asset Base determinato dall'autorità competente) relativo alle medesime reti di cui al punto (a), come esistente alla data della comunicazione formale di aggiudicazione della Gara al soggetto subentrante ("Differenza VIR A");

5.5 Analogamente e subordinatamente alla effettiva cessione di immobilizzazioni materiali della Società, i portatori delle Azioni A avranno diritto a percepire la differenza, al netto degli oneri fiscali, tra: (a) il prezzo di cessione dei cespiti di cui la Società era titolare precedentemente alla efficacia del presente Statuto; e (b) il valore contabile delle medesime immobilizzazioni materiali di cui al punto (a) al momento della cessione ("Differenza Cessione A");

Azioni di categoria "B"

5.6 Nel caso in cui la Società: a) partecipi ad una o più gare d'ambito (le "Gare"), b) non risulti assegnataria del servizio contemplato dalla specifica Gara cui la Società abbia partecipato, c) incassi dal soggetto terzo aggiudicatario, sulla base della regolamentazione di Gara, un importo equivalente alla valorizzazione delle reti ("Importo VIR Complessivo"), i portatori delle Azioni B avranno diritto a percepire la differenza, se positiva, al netto degli oneri fiscali, tra: (a) il valore delle reti e delle concessioni conferite in virtù dell'aumento di capitale del [inserire data] che sarà definito in occasione della singola Gara, e (b) il valore della RAB (Regulatory Asset Base determinato dall'autorità competente) relativo alle medesime reti di cui al punto (a), come esistente alla data della comunicazione formale di aggiudicazione della Gara al soggetto subentrante ("Differenza VIR B" e, insieme alla "Differenza VIR A", le "Differenze VIR").

5.7 Analogamente e subordinatamente alla effettiva cessione di immobilizzazioni materiali della Società, i portatori delle Azioni B avranno diritto a percepire la differenza, al netto degli oneri fiscali, tra: (a) il prezzo di cessione dei cespiti conferiti alla Società in occasione dell'aumento di capitale di cui Aquamet era titolare precedentemente alla

efficacia del presente Statuto e (b) il valore contabile delle medesime immobilizzazioni materiali di cui al punto (a) al momento della cessione ("Differenza Cessione B", insieme alla Differenza Cessione A, le "Differenze Cessione"); Disposizioni comuni relative alle Differenze VIR e alle Differenze Cessione

5.8. Le Differenze VIR e le Differenze Cessione saranno distribuite ai portatori delle rispettive azioni A e B, sotto forma di dividendo. Più in generale, la distribuzione dei dividendi societari riguarderà prioritariamente le Differenze VIR e le Differenze Cessione; gli ulteriori dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea e non riferibili alle Differenze VIR e le Differenze Cessione saranno ripartiti tra i soci in maniera proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale.

#### **Articolo 6**

##### **FINANZIAMENTO DEI SOCI**

6.1 Gli azionisti potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

#### **Articolo 7**

##### **AZIONI**

7.1 La partecipazione di ciascun azionista è rappresentata da azioni. A ciascun azionista è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

7.2 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

#### **TITOLO IV**

##### **DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

#### **Articolo 8**

#### **TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

8.1 Ai fini del presente Titolo, per "Trasferimento" si intende: la vendita e/o il trasferimento e/o la cessione e/o qualsiasi negozio inter vivos, nella più ampia accezione del termine, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, contratti di vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione e scissione) in forza del quale si possa attribuire a soggetti diversi in via diretta o indiretta la proprietà, la nuda proprietà o qualsivoglia diritto relativo alle azioni e la legittimazione e/o titolarità all'esercizio di uno o più diritti sociali (inclusa la costituzione di diritti di garanzia o godimento o di qualsiasi ulteriore vincolo sulle azioni). Al termine "Trasferire" si intende attribuito un significato coerente con quello di Trasferimento.

8.2 Le azioni di qualsiasi categoria non possono essere trasferite, a far data dall'approvazione del presente Statuto, fino (a) allo scadere del 36° mese ovvero, se posteriore, (b) alla data di aggiudicazione della Gara d'Ambito SA2 - ma in ogni caso non oltre lo scadere del 60° mese dall'approvazione del presente statuto - (il "Periodo di Lock-up"), fatta eccezione per i Trasferimenti dell'intera partecipazione a favore di società controllate al 100% dall'azionista trasferente o controllanti (al 100%) l'azionista trasferente.

8.3 Nell'ipotesi di Trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

8.4 In ogni caso di Trasferimento delle azioni successivamente al Periodo di Lock-Up, ai soci regolarmente iscritti a libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

8.5 Il socio che intenda vendere o comunque Trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli

altri soci, che potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con comunicazione inviata a mezzo PEC non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti. Qualora il socio interessato ad esercitare il diritto di prelazione sia un soggetto sottoposto alla disciplina di cui al d.lgs. 175 del 2016, il predetto termine di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di prelazione sarà esteso a 120 giorni.

8.6 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non intenda esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante, ovvero che abbiano indicato la percentuale massima che sono disposti ad acquistare per effetto dell'accrescimento.

8.7 Nel caso in cui non siano acquisite tutte le partecipazioni poste in vendita dal socio offerente alle condizioni e termini del presente articolo 8, il socio offerente sarà libero di cedere al terzo la relativa partecipazione alle condizioni indicate nella denuntiatio, purché tale cessione abbia luogo entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di gradimento nei termini di cui al successivo par. 8.9, ovvero, nel caso in cui alcuna comunicazione giunga al socio offerente ai sensi del par. 8.9 (e pertanto il gradimento si intende concesso), entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del 50° giorno successivo al ricevimento, da parte della società, della richiesta di gradimento del socio offerente.

8.8 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, per la vendita delle azioni ad un terzo non socio, fatta eccezione per i soggetti cessionari

di cui all'art. 8.2, è richiesto il gradimento dell'assemblea.

8.9 L'assemblea dovrà adottare una delibera in merito al gradimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata dal socio offerente (una volta scaduti i termini per il valido esercizio della prelazione ai sensi del par. 8.5). La decisione verrà comunicata dal consiglio di amministrazione al socio offerente entro 15 giorni dal ricevimento della delibera assembleare.

8.10 Qualora il gradimento venga negato, la Società (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 cod. civ.) dovrà acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter cod. civ. In tal caso, la comunicazione di diniego del gradimento di cui al precedente par. 8.9 conterrà la proposta della Società per l'acquisto delle azioni con l'indicazione del corrispettivo. L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

8.11 Qualora la Società non potesse o non volesse procedere all'acquisto delle azioni, il socio potrà recedere dalla Società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter cod. civ.

#### **Articolo 9**

##### **OBBLIGAZIONI**

9.1 L'emissione di obbligazioni, convertibili e non, è deliberata dall'assemblea straordinaria, nei limiti previsti dall'articolo 2412 cod. civ.

#### **TITOLO V ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 10**

10.1 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Amministratore Delegato;
- d) il Direttore, se nominato;
- e) il Collegio Sindacale.

#### **TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 11**

##### **ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE**

11.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

11.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,

purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

11.3 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso a mezzo PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire agli azionisti al domicilio risultante dal libro degli azionisti (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'azionista e che risultino dal libro degli azionisti).

11.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista, nei modi e nelle forme di legge, una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse validamente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

11.5 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

#### **Articolo 12**

##### **PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

12.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta, se nominato, dal vice-presidente ovvero, in caso di impedimento, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

12.2 L'assemblea elegge con le modalità di cui sopra un segretario anche non azionista ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non azionisti.

12.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

#### **Articolo 13**

##### **SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

13.1 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea nelle forme e limiti di legge. Il presidente dell'assemblea

constata la regolarità delle deleghe.

13.2 L'assemblea dei soci può svolgersi anche a mezzo di teleconferenza o di videoconferenza, a condizione che: (i) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti; (ii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi; (iii) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti; e (iv) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'assemblea dei soci si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

#### **Articolo 14**

##### **DELIBERAZIONI**

14.1 Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi.

14.2 L'assemblea sarà validamente costituita e delibererà, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con le maggioranze richieste ai sensi di legge, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto:

- (a) aumenti di capitale, emissione di speciali categorie di azioni o di titoli di debito o qualsiasi altra operazione avente come oggetto o come effetto quello di determinare una diluizione nella partecipazione di soci al capitale sociale della Società;
- (b) politiche di distribuzione dei dividendi;
- (c) autorizzazione delle operazioni con parti correlate proposte dal consiglio di amministrazione;
- (d) determinazione dei compensi dei componenti degli organi sociali;
- (e) qualsiasi modifica di clausole dello Statuto che disciplinano i diritti amministrativi o patrimoniali dei soci, l'oggetto sociale, le politiche di distribuzione dei dividendi, la nomina degli organi sociali;
- (f) decisioni in relazione a progetti di quotazione di azioni ed altri strumenti finanziari della Società su mercati regolamentati italiani o esteri;
- (g) autorizzazione alle cessioni di immobilizzazioni materiali di importo superiore a Euro 100 mila proposte dal consiglio di amministrazione;
- (h) messa in liquidazione della Società e deliberazioni conseguenti, ivi compresa la nomina dei liquidatori;

(i) qualsiasi decisione di competenza dell'assemblea relativa a piani di investimento deliberati dal consiglio di amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni di "gestore indipendente" in relazione alle disposizioni in tema di obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;

(j) autorizzazione al compimento degli atti di cui all'art. 3.2,

che dovranno essere adottate (in qualsivoglia convocazione) con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni con diritto di voto, fatta eccezione per eventuali delibere di riduzione ed aumento del capitale sociale che si rendessero necessarie ai sensi degli art. 2446 e 2447 cod. civ., per le quali troveranno applicazione le maggioranze (sia costitutive sia deliberative) richieste ai sensi di legge.

## **TITOLO VII**

### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

#### **Articolo 15**

##### **COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

15.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea degli azionisti, nel rispetto dei criteri stabiliti da apposito decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui ai paragrafi successivi. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione solo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma uno, del d.lgs. 175 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dei criteri di cui alla legge 120 del 12 luglio 2011 e dei relativi documenti attuativi e successive modifiche ed integrazioni.

15.2 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura prevista ai paragrafi che seguono, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge.

15.3. I soci che da soli o con altri soci detengano una partecipazione al capitale sociale almeno pari al 20% potranno presentare o concorrere a presentare, mediante deposito presso la sede della società almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, una lista. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura

e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Le liste che presentano un numero di candidati pari a tre o a cinque, secondo la composizione del Consiglio di Amministrazione, devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi (legge 120/2011).

15.4 I soci potranno presentare e votare una sola lista.

15.5 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati nel modo che segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, due amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 membri e tre amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri, e dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti verrà tratto un amministratore qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 membri e due amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri;

(ii) qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista;

(iii) nel caso in cui la prima lista non riporti almeno il 20% dei voti espressi oppure non sia presentata alcuna lista ovvero non siano nominati tutti i componenti del consiglio di amministrazione, l'intero organo o i componenti residui saranno nominati dall'assemblea che delibererà con le maggioranze di legge.

15.6 Il Presidente del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza dei consiglieri e resta in carica per tutta la durata del consiglio di amministrazione. Il consiglio potrà nominare un vice-presidente, al quale non potranno essere attribuiti compensi aggiuntivi, al solo fine di individuare un sostituto in caso di assenza o impedimento del Presidente.

15.7 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. A tal fine il consiglio provvede nel rispetto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la

carica. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

15.8 Gli amministratori rimarranno in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

#### **Articolo 16**

##### **RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

16.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, con cadenza almeno trimestrale nel corso di ciascun esercizio, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a mezzo PEC a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, ovvero con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

16.2 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

16.3 Il direttore, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

16.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

16.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, se nominato, dal vice-presidente, ovvero ancora, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio

devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

**Articolo 17**

**DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

17.1 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con le maggioranze richieste ai sensi di legge.

17.2 Le delibere inerenti alle seguenti materie non potranno essere oggetto di delega a singoli amministratori, comitati o procuratori:

- (a) proposte di delibera di assemblea straordinaria o di modificazione dello statuto della Società;
- (b) esame ed approvazione delle linee guida di sviluppo e gestionali della Società, della struttura organizzativa della Società, nonché delle assunzioni relative allo scenario di riferimento a breve e medio termine;
- (c) esame ed approvazione del budget in coerenza con il precedente punto (b);
- (d) richiesta, negoziazione ed ottenimento degli affidamenti bancari in favore della Società (senza garanzie da parte dei Soci) di qualsiasi genere di ammontare superiore a Euro 1 milione, concordando con le banche prescelte tutti i termini e le modalità comunque connesse alla concessione dei fidi stessi e compiendo ogni formalità necessaria per la concessione dei medesimi; negoziazione e sottoscrizione contratti di finanziamento di importi superiori a Euro 1 milione;
- (e) acquisto, permuta, vendita e/o conferimento di immobili e diritti reali immobiliari; costituzione di nuove Controllate; assunzione, acquisto o cessione di partecipazioni societarie; acquisto, permuta, vendita e/o conferimento di aziende o rami aziendali; affitto di aziende o rami aziendali; acquisto, permuta, vendita e/o conferimento di marchi o brevetti; concessione di diritti reali sui beni della Società, inclusi diritti reali di garanzia su immobili;
- (f) nomina, assunzione e licenziamento di dirigenti, con il potere di determinarne la retribuzione, ed autorizzare il conferimento delle relative procure institorie;
- (g) rilascio di fideiussioni e garanzie reali o personali di qualsiasi genere afferenti la Società di ammontare superiore a Euro 1 milione per ogni singolo atto;
- (h) esame ed approvazione delle operazioni con parti correlate, nonché delle operazioni nelle quali uno o più amministratori della Società sia portatore di un interesse proprio o di terzi;

(i) conferimento di istruzioni o deleghe per l'esercizio del voto nelle assemblee delle Controllate;

(j) al di fuori di quanto previsto dal punto (e), compimento o autorizzazione di atti di disposizione di beni o diritti della Società di valore superiore a Euro 1 milione per singola operazione;

(k) se delegate dall'assemblea dei soci, deliberare in merito ad aumenti di capitale ed emissione di titoli di debito;

(l) proposte all'assemblea dei soci di modifiche di clausole dello Statuto che incidano sui diritti amministrativi o patrimoniali dei soci, sull'oggetto sociale, sulle politiche di distribuzione dei dividendi e sulla nomina degli organi sociali;

(m) determinazione o modifica della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;

(n) assunzione di qualsiasi decisione, ivi comprese le eventuali proposte all'assemblea dei soci, in relazione a progetti di quotazione di azioni ed altri strumenti finanziari della Società su mercati regolamentati italiani o esteri;

(o) poteri e responsabilità previste per il "gestore indipendente" dalle disposizioni normative e regolamentari in tema di obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;

(p) assunzione di qualsiasi decisione relativa a piani di investimento o altre decisione strategiche connesse alle funzioni di "gestore indipendente" ai sensi di quanto indicato al precedente punto (o).

17.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui alle lettere (a), (b), (e) (nel caso in cui le operazioni ivi contemplate eccedano l'importo di Euro 1.000.000,00 (un milione)), (f), (h), (j), (k), (l), (m), (n) e (p) del par. 17.2 che precede, saranno validamente approvate solo con il voto favorevole di tutti i membri del consiglio di amministrazione se il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri e dai 4/5 dei membri del consiglio di amministrazione se il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri.

17.4 L'organo amministrativo può nominare un direttore, anche estraneo al consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della

Società e la determinazione delle relative strategie. Il direttore si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

#### **Articolo 18**

##### **POTERI DI GESTIONE - AMMINISTRATORE DELEGATO**

18.1 All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

18.2 Il consiglio di amministrazione, senza pregiudizio di quanto indicato all'art. 17.2 che precede, ha facoltà di attribuire le deleghe di gestione ad un solo amministratore e solo esclusivamente in relazione alle materie inerenti agli acquisti, permuta, alienazioni, finanziamenti ed operazioni commerciali, purché gli stessi non siano superiori ad un milione di euro per operazione (ovvero gli impegni assunti non superino un milione di Euro per anno). Nei casi previsti dalla legge la Società può costituire comitati con funzioni consultive e di proposta nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 175/2016.

#### **Articolo 19**

##### **RAPPRESENTANZA**

19.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti.

19.2 L'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

#### **Articolo 20**

##### **COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

20.1 I compensi dei consiglieri di amministrazione saranno deliberati dall'assemblea, nel rispetto delle norme di legge applicabili. Possono essere attribuiti anche compensi variabili sulla base dei risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. E' fatto divieto di attribuire gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

20.2 La porzione di compenso dell'amministratore delegato per incarichi speciali che fossero eventualmente a quest'ultimo conferiti sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, in conformità alle previsioni di legge applicabili.

#### **Articolo 21**

#### **RESPONSABILITA' PER SANZIONI - AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA'**

21.1 L'organo amministrativo potrà decidere che la Società assuma a proprio carico le eventuali sanzioni amministrative a carico del personale dipendente con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria, nei limiti e nei termini di cui al D. Lgs. 472/1997.

21.2 È facoltà dell'organo amministrativo stipulare apposite polizze assicurative, con beneficiaria la Società, ai fini delle previsioni di cui ai precedenti commi.

#### **TITOLO VII**

#### **CONTROLLI**

#### **Articolo 22**

#### **COLLEGIO SINDACALE**

22.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; esso è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nominati con le modalità di cui ai successivi paragrafi. Possono essere eletti sindaci solo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma uno, del d.lgs. 175 del 2016.

22.2 Salvo diverso unanime accordo dei soci, la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci.

22.3 I soci che da soli o con altri soci detengano una partecipazione al capitale sociale almeno pari al 20% potranno presentare o concorrere alla presentazione di una lista depositandola presso la sede della Società almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e allegando alla stessa le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto.

22.4 Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

22.5 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

22.6. All'elezione del collegio sindacale si procederà

come di seguito precisato:

(i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(ii) il terzo sindaco effettivo (che assumerà il ruolo di presidente del collegio) ed il secondo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, che non sia correlata alla lista di cui al precedente punto (i).

22.7 Qualora non sia presentata nessuna lista ovvero le prime due liste riportino lo stesso numero di voti ovvero ancora qualora, in esito all'applicazione del procedimento indicato al presente Articolo, non siano nominati tutti i componenti del Collegio Sindacale, l'intero organo o i componenti residui saranno nominati dall'Assemblea secondo le maggioranze di legge.

22.8. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

22.9 In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di uno dei Sindaci effettivi, lo stesso sarà sostituito dal Sindaco supplente più anziano tratto dalla medesima lista in cui era incluso il nominativo del Sindaco effettivo cessato dalla carica. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Ove tale sostituzione non sia possibile, si intende decaduto l'intero Collegio, ed i soci devono provvedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale sulla base del presente articolo 22.

22.10 Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate per il consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 23**

##### **CONTROLLO CONTABILE**

23.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro che provvederà a certificare il bilancio ai sensi della legge applicabile. I requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione sono regolati dalla legge.

#### **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 24**

## **BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 25**

#### **DISCIPLINA DEGLI UTILI**

25.1 Degli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio, una volta dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale ai sensi di legge, verranno distribuiti, in via prioritaria, gli importi necessari a remunerare i soci portatori di Azioni A e Azioni B che beneficiano delle Differenze VIR e delle Differenze Cessione nel rispetto delle previsioni dell'art. 5.8. Per il resto gli utili saranno distribuiti tra tutti i soci, nella misura del 90%, in proporzione alle partecipazioni dai medesimi possedute.

25.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo a decorrere dal giorno fissato annualmente dall'assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili si prescrivono a favore della Società.

### **Articolo 26**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

26.1 La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti: (a) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri; (b) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri; (c) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri a mezzo PEC ovvero con mezzi che consentano di comprovare l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti; (d) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

### **Articolo 27**

#### **SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO**

27.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento

negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

#### **Articolo 28**

##### **FORO ESCLUSIVO**

28.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra la società ed i soci, fra i soci e l'assemblea, fra i soci e gli amministratori ed i liquidatori, circa la validità, la interpretazione e la esecuzione del presente statuto e del contratto sociale, sarà deferita alla decisione del Tribunale di Salerno, luogo in cui ha la sede legale la società.

#### **Articolo 29**

##### **DOMICILIO**

29.1 Per i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è quello che risulta dai libri sociali, ivi compresi i recapiti telefonici, i numeri di fax e gli indirizzi di posta elettronica; è onere del socio, dell'amministratore, del sindaco e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunicare tali dati ed ogni successiva modificazione degli stessi per la relativa iscrizione nei libri sociali.